



hnd

Le direttive dei Ministeri vigilanti, quali risultano dalle note citate, non sono concordi, in specie sul computo della quota di utili al personale che, secondo il Ministero dell'Industria, potrebbe essere assegnata con le norme dell'art. 15 del D.L. 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni, non appena gli utili stessi si manifesteranno, mentre ad avviso del Ministero del Tesoro, la ripartizione degli utili dovrebbe essere iniziata a quando questi risulteranno in misura tale da assorbire il minimo garantito di una mensilità di stipendio.

Per ciò che concerne invece il tempo della effettiva corresponsione della doppia mensilità di giugno, non si riscontra una sostanziale divergenza di opinioni, in quanto la questione verte su modalità di pagamento di somme certamente dovute, per cui è irrilevante adottare un criterio piuttosto che l'altro, mentre potrebbe ravvisarsi l'opportunità - e ciò soltanto per seguire un più sano criterio di amministrazione, indipendentemente cioè dalla